



***Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Delta del Po***

***REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA***

Approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 52 del 30/05/2014

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	FINALITA'
ART. 3	DEFINIZIONI
ART. 4	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 5	MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 6	PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
ART. 7	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITE DI SPESA
ART. 8	COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO
ART. 9	PROCEDURE
ART. 10	CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI
ART. 11	CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE
ART. 12	PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO
ART. 13	PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI
ART. 14	COMUNICAZIONE AL REVISORE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione in conformità a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis e ter del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007.

ART. 2 - FINALITA'

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché per garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buona andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte le prestazioni che richiedono competenze di natura altamente qualificata, da svolgere in modo autonomo senza vincoli di subordinazione con l'Ente conferente, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, incarichi di consulenza ed incarichi di collaborazione.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per incarichi di studio, gli incarichi conferiti dall'Ente per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dello stesso Ente, che prevedano la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) per incarichi di ricerca, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Ente;
 - c) per incarichi di consulenza, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) per incarichi di collaborazione, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo comprese le collaborazioni coordinate e continuative che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti per esigenze straordinarie e/o temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali attività e ruoli del personale in servizio presso l'Ente. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Ente non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e non incardina l'incaricato nell'organizzazione dell'Ente né instaura con questo alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo degli stessi come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente o il responsabile che ha stipulato i contratti.

ART. 5 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché dei membri delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio: gli incarichi di direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie agli incarichi di progettazione e connessi con la

- realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari al raggiungimento degli scopi propri dell'Ente);
- c) incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o per la prestazione di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - d) incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che per loro stessa natura sono equiparabili ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza);
 - e) incarichi ai sensi dell'art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e dell'art. 110 (Incarichi a contratto) commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - f) incarichi professionali conferiti per la tutela in giudizio dell'Ente;
 - g) incarichi conferiti in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi della L.150/2000 nonché gli incarichi per la formazione del personale.

ART. 6 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. I presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e deve consistere in obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità, ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - b) preliminare accertamento dell'assenza o impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell'Ente, a cura e responsabilità del dirigente o responsabile che propone il conferimento dell'incarico; di detto accertamento dovrà essere fatta esplicita menzione nella delibera di indirizzo del Comitato Esecutivo, ove richiesta, e nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico, unitamente all'illustrazione dell'iter logico-procedimentale che ha portato l'Ente all'individuazione del soggetto incaricato;
 - c) prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) predeterminazione della durata, tempo, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il candidato deve, pertanto, disporre di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il "vecchio" ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale).
3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2 per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs n. 273/2003, o per attività relativamente alle quali non esista percorso universitario sempre che il dirigente o responsabile competente individui con proprio atto, preliminarmente al conferimento, i criteri di valutazione della professionalità di cui necessita, fermo restando l'obbligo di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e di non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
 - d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITE DI SPESA

1. La necessità di incarichi esterni di collaborazione autonoma è definita nell'ambito delle attività istituzionali previste dalle norme in capo all'Ente concedente, in conformità con le previsioni del bilancio annuale.
2. Il limite massimo della spesa per gli incarichi esterni di cui al presente Regolamento è fissato annualmente nel bilancio annuale di previsione.
3. Non rientrano in tale limite le fattispecie escluse dall'applicazione del presente Regolamento.

ART. 8 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento vengono conferiti, secondo le modalità individuate all'articolo successivo, dal responsabile della struttura che intende avvalersene.
2. Il dirigente o il responsabile competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all'illustrazione dell'iter logico-procedimentale che ha portato l'Ente all'individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nella delibera di indirizzo della Comitato Esecutivo, ove richiesta, e nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico.

ART. 9 – PROCEDURE

1. L'Ente procede per importi pari o superiori a 10.000,00 Euro, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi di collaborazione autonoma con procedure comparative mediante avvisi pubblicati sul sito internet e all'Albo dell'Ente.
2. L'avviso per il conferimento dell'incarico deve contenere i seguenti elementi:
 - a) oggetto e/o attività richieste con la prestazione nonché le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) requisiti richiesti;
 - c) tipo di rapporto, durata e compenso previsto;
 - d) criteri di valutazione dei candidati ed il loro peso;
 - e) termine e modalità di presentazione delle domande;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. Gli incarichi di cui al comma precedente devono essere affidati con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa acquisizione di offerta-prezzo, del curriculum e della relazione tecnica-metodologica;
4. I criteri a cui far riferimento per la selezione dei candidati sono:
 - a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - b) documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Ente;
 - e) ulteriori criteri definiti nell'avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell'incarico;
5. Per importi inferiori a 10.000,00 Euro fermi restando i requisiti di cui all'art. 6 l'incarico può essere conferito previa apposita indagine di mercato espletata attraverso una lettera d'invito, contenente gli elementi di cui al precedente comma 2, da inviare ad almeno 5 (cinque) soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

6. Gli incarichi di cui al precedente comma 5 devono essere affidati con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa acquisizione di offerta-prezzo e della relazione tecnica-metodologica.
7. Delle procedure di valutazione dei precedenti commi si redige un verbale.

ART. 10 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, è possibile l'assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare una eccezione e che dovrà essere motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'Ente dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.
2. Rientrano, inoltre, nella fattispecie di cui al comma precedente le seguenti situazioni:
 - a) conferimento a seguito di procedura selettiva andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) conferimento di incarichi libero professionali di natura artistica, culturale, scientifica a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità.

ART. 11 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE

1. Il dirigente o il responsabile formalizzano con propria determinazione il conferimento dell'incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per le parti.
2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) oggetto della prestazione professionale;
 - c) modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - f) ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso;
 - g) eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto.
3. Nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'Ente
4. e il professionista scelto.
5. Il dirigente o il responsabile competente, all'atto del conferimento dell'incarico, valuta la congruità del compenso richiesto in relazione alla tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo. E' comunque fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
6. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.
7. Il dirigente o il responsabile competente verifica, altresì, periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

8. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
9. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ART. 12 - PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. E' ammessa la proroga del contratto se prevista nell'avviso di selezione, procedura negoziata o ove se ne ravvisi un motivato interesse.
3. La proroga del contratto può aver luogo una sola volta, mediante apposito provvedimento, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate e non dipendenti dall'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART. 13 - PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

1. I contratti relativi agli incarichi esterni di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei dati e documenti previsti dalla normativa vigente sul sito web dell'Ente.
2. L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina, per gli importi erogati, responsabilità erariale del dirigente o del responsabile.
3. I contratti di collaborazione di importo superiore a € 5.000,00 sono trasmessi, entro la scadenza prevista, alla Corte dei Conti sez. Regionale per l'Emilia Romagna a cura del dirigente o del responsabile che ha conferito l'incarico.

ART. 14 – COMUNICAZIONE AL REVISORE

1. Tutti i provvedimenti di incarico di cui al presente Regolamento sono preventivamente comunicati al Revisore per la valutazione di competenza. Il Revisore provvede entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'incarico, con possibilità di interruzione del termine per una sola volta per eventuali integrazioni o chiarimenti, anche mediante audizione diretta del dirigente o responsabile proponente.

ART. 15 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento costituirà appendice ed integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di prossima emanazione.